REGOLAMENTO (CEE) N. 1738/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1990

che stabilisce i prezzi e gli importi fissati in ecu applicabili nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1990/1991 da ridurre a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 e l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 [4];

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna [5], ha adottato l'elenco dei prezzi e degli importi del settore dello zucchero da dividere per 1,001712 a decorrere dal 1° luglio 1990 nel quadro del regime dello smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 784/90, occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi fissati in ecu dal Consiglio per la campagna di commercializzazione 1990/1991, nonché fissare il loro valore;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1312/90 del Consiglio [6] ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, alcuni prezzi nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole; che il regolamento (CEE) n. 1313/90 del Consiglio [7] ha fissato i prezzi di intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo di intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi di entrata, l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio, nonché i prezzi applicabili in Spagna e in Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi e gli importi fissati in ecu dal Consiglio per la campagna di commercializzazione 1990/1991 nel settore dello zucchero e ridotti a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90 previa divisione per il coefficiente di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
[2] GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[4] GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.
[5] GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.
[6] GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 1.
[7] GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 3.

ALLEGATO

Designazione dei prezzi e degli importi	Prezzi e importi divisi per 1,001712
1. Prezzo indicativo dello zucchero bianco	55,79 ECU/100 kg
2. Prezzo di intervento dello zucchero bianco per le zone non deficitarie della Comunità, eccettuata la Spagna	53,01 ECU/100 kg
3. Prezzo di base della barbabietola valido nella Comunità, ad eccezione della Spagna e del Portogallo, franco centro di raccolta	40,00 ECU/t
4. Prezzo di intervento derivato dello zucchero bianco :	
a) tutte le zone del Regno Unito	54,22 ECU/100 kg
b) tutte le zone dell'Irlanda	54,22 ECU/100 kg
c) tutte le zone dell'Italia	54,95 ECU/100 kg
5. Prezzo di intervento dello zucchero greggio	43,94 ECU/100 kg
6. Prezzo minimo della barbabietola A valido nella Comunità, ad eccezione della Spagna e del Portogallo	39,20 ECU/t
7. Prezzo minimo della barbabietola B valido nella Comunità ad eccezione della Spagna e del Portogallo e fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81	27,20 ECU/t
8. Prezzi per la Spagna e per il Portogallo :	
a) per la Spagna :	
aa) prezzo di intervento dello zucchero bianco	61,61 ECU/100 kg
bb) prezzo della barbabietola	
— prezzo di base	47,09 ECU/t
— prezzo minimo della barbabietola A	46,29 ECU/t
— prezzo minimo della barbabietola B, fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81	34,29 ECU/t
b) per il Portogallo :	
aa) prezzo di intervento dello zucchero bianco	52,47 ECU/100 kg
bb) prezzo della barbabietola	
— prezzo di base	42,83 ECU/t
— prezzo minimo della barbabietola A	42,03 ECU/t
— prezzo minimo della barbabietola B, fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81	30,03 ECU/t
9. Prezzo di entrata :	
a) dello zucchero bianco	64,40 ECU/100 kg
b) dello zucchero greggio	55,06 ECU/100 kg
c) della melassa	6,89 ECU/100 kg
10. Importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81	0,52 ECU/100 kg/mese